



**COMUNE DI LEGNAGO
ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE**

**PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA
ESCLUSIVI DI QUOTIDIANI E PERIODICI**

ALLEGATO 1) ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19 DEL 31.3.2004
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.20 DEL 27.02.2007
Adeguamento al d.lgs. n.59/2010 con provvedimento del Consiglio Comunale n.110 del 13.12.2010

INDICE

Norme di riferimento

NORME

- Art.1 - Autorizzazione
- Art.2 - Superfici minime e tipologia dei punti di vendita
- Art.3 - Autorizzazioni a carattere stagionale o temporaneo
- Art.4 - Procedure per il rilascio delle autorizzazioni
- Art.5 - Modulistica
- Art.6 - Subingresso – cessazione
- Art.7 - Autorizzazione al trasferimento di sede
- Art.8 - Consegna porta a porta
- Art.9 - Distributori automatici
- Art.10 - Esenzione dall'autorizzazione
- Art.11 - Interruzione dell'attività ed affidamento in gestione
- Art.12 - Revoca dell'autorizzazione
- Art.13 - Esercizio abusivo dell'attività
- Art.14 - Orari – ferie
- Art.15 - Sanzioni

NORME DI RIFERIMENTO

D.P.R. 24 luglio 1977, n.616

Legge 5 agosto 1981, n.416 e successive modificazioni;

D.lgs.31 marzo 1998, n.112;

D.lgs.24 aprile 2001, n.170;

D.lgs.31 marzo 1998, n.114;

D.G.R.V. n.1409 del 16.5.2003, modificata con D.G.R.V. n.1806 del 13.6.2003

NORME

ART.1 AUTORIZZAZIONE

L'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica nei punti esclusivi e non esclusivi è soggetta al rilascio di autorizzazione comunale rilasciabile a persone fisiche o società regolarmente costituite, in possesso dei requisiti di cui l'art.5 comma 2 del d.lgs.n.114/98.

ART.2 SUPERFICI MINIME E TIPOLOGIA DEI PUNTI DI VENDITA

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il richiedente dovrà assicurare l'ottimalità di accesso e di sosta al punto vendita nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed urbanistiche dei locali.

Al fine di garantire la parità di trattamento tra le diverse testate, sia i chioschi che i negozi dovranno garantire una superficie minima da adibire ad esposizione di giornali e riviste di mq.8-

ART.3 AUTORIZZAZIONI A CARATTERE STAGIONALE O TEMPORANEO

Non sono rilasciabili autorizzazioni a carattere stagionale o temporaneo.

ART.4 PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le domande di rilascio di autorizzazione sono istruite ed evase in ordine cronologico di data di invio a mezzo del servizio postale con racc.a.r. o data del Protocollo generale del Comune, se trasmesse con altre modalità.

Il termine per la conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per nuova apertura o trasferimento è fissato in sessanta giorni.

Per tutti gli atti e dichiarazioni è applicabile l'istituto dell'autocertificazione, a' sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART.5 MODULISTICA

Le istanze, su carta legale, devono contenere i dati e le dichiarazioni di cui all'ALLEGATO A (ex b).

L'assenza di dati o dichiarazioni sostanziali comporta il rigetto dell'istanza.

L'allegato B sarà integrato o aggiornato dal Responsabile del Servizio sulla scorta delle nuove normative o disposizioni di legge.

ART.6 SUBINGRESSO – CESSAZIONE

Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi nonché la cessazione sono soggetti a comunicazione ai sensi del d.lgs.n.114/98.

Il trasferimento della gestione o della proprietà mortis causa è comunicato al Comune entro sei mesi dall'apertura della successione.

In caso di trasferimento dell'esercizio per causa di morte, gli eredi hanno diritto a proseguire l'attività del punto esclusivo per il periodo necessario ad ottenere l'autorizzazione al sub-ingresso o al trasferimento.

La documentazione richiesta, ove possibile, può essere sostituita dalle autocertificazioni previste per legge.

ART.7 AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI SEDE

Il trasferimento di sede dell'attività è consentito, previa autorizzazione comunale, nel rispetto dei requisiti di cui all'art.2.

ART.8 CONSEGNA PORTA A PORTA

La consegna porta a porta può essere curata dall'esercente autorizzato, dagli editori e dai distributori, a' sensi delle vigenti normative.

ART.9 DISTRIBUTORI AUTOMATICI

La vendita di quotidiani e periodici a mezzo di distributori automatici, se non sono installati attigui al punto di vendita esclusivo, è soggetta ad autonoma autorizzazione, nel rispetto delle disponibilità di piano.

ART.10 ESENZIONE DALL'AUTORIZZAZIONE

Non è necessaria alcuna autorizzazione per la vendita nei luoghi e per le testate indicate nell'art.3 comma 1 del d.lgs. 24 aprile 2001, n.170.

ART.11 INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA' ED AFFIDAMENTO IN GESTIONE

L'affidamento in gestione è consentito sia in caso di affidamento di tutta l'azienda commerciale sia nel caso di affidamento limitato alla specifica vendita generale di quotidiani e periodici.

E' ammesso sospendere l'attività per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi all'anno per gravi documentati motivi o per cause di forza maggiore. In tali casi, dovrà essere data sollecita comunicazione al Sindaco nei successivi trenta giorni.

In caso di chiusura temporanea superiore a 30 giorni consecutivi della rivendita per impedimento temporaneo dei titolari, il Comune affida la vendita, per il tempo strettamente necessario, ai titolari di altri esercizi commerciali del medesimo bacino di utenza.

Qualora venga autorizzato altro soggetto, a cura del titolare dovrà essere esposto sulla rivendita chiusa apposito cartello indicante il luogo del soggetto affidatario del servizio.

Se non è adempiuto a tale obbligo di affidamento alla vendita, le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente.

ART.12

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è revocata, previa comunicazione di avvio del procedimento, nel caso in cui il titolare:

- a) non attivi il punto esclusivo di vendita entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione od entro due anni se trattasi di grande struttura commerciale di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità da richiedere con apposita, documentata istanza prima della scadenza del predetto termine;
- b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- c) non risulti più provvisto dei requisiti di legge di cui al d.lgs.n.114/98;
- d) non assicuri parità di trattamento alle diverse testate, come previsto dall'art.4 del d.lgs.n.170/2001. La revoca è disposta trascorsi sessanta giorni da un'apposita diffida del Comune.

ART.13

ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITA'

Per l'esercizio abusivo dell'attività di vendita di quotidiani e periodici il Responsabile del servizio ordina la cessazione immediata dell'attività abusiva ai sensi dell'art.22 punto 6 del d.lgs.n.114/98.

ART.14

ORARI – FERIE

Ai punti di vendita esclusivi che non hanno esteso la vendita ad altre tipologie merceologiche ed ai punti vendita non esclusivi di cui all'art.2 comma 3 lett.e) del d.lgs.n.170/2001 si applicano le disposizioni di cui all'art.13, comma 1, del d.lgs.n.114/98.

Ai punti di vendita esclusivi che hanno esteso la vendita ad altre tipologie merceologiche e ai punti vendita non esclusivi si applica il regime orario previsto per l'attività connessa economicamente prevalente.

Il Sindaco, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia di orari dei pubblici esercizi e delle attività commerciali, può, sentite le associazioni degli editori e dei distributori, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei rivenditori e dei consumatori, determinare l'orario minimo di vendita e programmare turni di chiusura per ferie dei punti vendita esclusivi e non esclusivi nell'ambito delle competenze di cui all'art.50 del d.lgs.18 agosto 2000, n.267 con la finalità di garantire il servizio ai consumatori.

ART.15

SANZIONI

Per le trasgressioni al presente regolamento non normate dal d.lgs.n.114/98, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 a € 2.500. In caso di recidiva, si procederà alla revoca dell'autorizzazione.

All'applicazione delle sanzioni del presente articolo provvede il Comando Polizia Municipale, secondo le procedure stabilite dalla L.24 novembre 1981, n.689, e le relative somme sono introitate dal Comune.